

Gruppo Folkloristico
Balarins de Riviere A.P.S.
Dal 1965 atôr pal mont puartant il Folklor dal Friûl



Verbale assemblea straordinaria

Data: domenica 15/11/2020

L'assemblea si svolge online a causa delle restrizioni previste dalle normative anti-Covid. Viene ugualmente ritenuta valida, poiché impossibile svolgerla in presenza e poiché i partecipanti sono in numero superiore ai 2/3 dei soci maggiorenni.

Ora di inizio: 10:00

Soci maggiorenni presenti: Canci Raffaella, Cavallo Denise, Cher Massimo, Colautti Teresa, De Stalis Caterina, Ermacora Marco, Ermacora Massimo, Finotto Natasha, Forabosco Fausto, Forabosco Giulio, Gortana Ida, Grasselli Daniele, Grasselli Luca, Liva Michele, Lirussi Robin, Marcuzzi Gilberto, Marsiglio Daniela, Marzaro Simone, Muzzolini Ivan, Pascolo Francesca, Revelant Davide, Rizzo Irene, Venchiarutti Andrea, Venchiarutti Paola

Soci maggiorenni non presenti: Biasizzo Franco, Canci Carlo, Gubiani Piera, Nonesso Manuela, Revelant Alessandro

L'assemblea nomina come suo presidente Natasha Finotto e come segretaria Irene Rizzo.

Si procede come da ordine del giorno con la lettura del nuovo statuto da parte del presidente dell'assemblea. I presenti seguono dalla loro personale copia di esso inviata da parte della presidente via mail.

A seguito si procede con la votazione:

- Voti favorevoli: 24
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

Lo statuto è dunque considerato approvato dalla totalità dei soci presenti (24), numero sufficiente a consentire di procedere con l'iter per modificare quello preesistente.

Gilberto Marcuzzi chiede se qualcuno ha domande di qualsiasi genere. Andrea Venchiarutti chiede se la necessità di rinnovare lo statuto è stata dettata da richieste normative. La presidente risponde affermativamente, spiegando che è stato necessario adeguare quello vecchio alle richieste del Terzo Settore, per poter ricevere i contributi di vari enti, indispensabili per mandare avanti l'attività della nostra associazione.

Ivan Muzzolini interviene coinvolgendo Massimo Ermacora, insieme spiegano che, dal momento che l'assemblea si è svolta online, tutti i presenti dovranno firmare un documento cartaceo che testimonia l'approvazione dello statuto da parte di tutti i soci.

Gilberto fa presente che purtroppo, causa Covid, ci troviamo costretti a fermare le nostre attività, però sostiene che sia importante mantenere i contatti per come possibile, per non perdere lo spirito di unione e comunità, punto fondamentale della nostra associazione. Questo può essere fatto anche in via telematica, partecipando quando possibile a eventi online inerenti il nostro settore, oppure condividendo con gli altri (sul gruppo WhatsApp) alcuni momenti.

L'assemblea si chiude alle ore 10:42, con l'augurio di rivedersi presto.



IL PRESIDENTE

Anna Rita Rizzato

IL SEGRETARIO

Giuseppe

REGISTRATO a TOLMEZZO il 7/12/2020
Al N° 731 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € 200,00 (Duecento 00/100)
consegnato in pari data



Il Funzionario *Maria Cristina*
Firma

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"GRUPPO FOLKLORISTICO BALARINS DE RIVIERE A.P.S."

Art.1 - E' costituito in Tarcento, con sede a Magnano in Riviera via Pramperro 3, sotto forma di associazione non riconosciuta, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Gruppo folkloristico Balarins de Riviere A.P.S.". La variazione della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria. L'Associazione ha lo scopo di scoprire, divulgare e tramandare ai friulani le tradizioni ed il patrimonio culturale del nostro popolo e della nostra terra. L' Associazione intende anche promuovere ed incentivare studi, ricerche e manifestazioni che possano giovare alla friulanità nel rispetto di tutti i popoli, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l: formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art.2 - l'Associazione è autonoma, apartitica, aconfessionale e senza scopo



Dagale R. not

di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III, art.36 e segg. Del codice civile, nonché dal presente statuto. Intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti. Ciò non significa che l'associazione non possa collaborare con associazioni ed organizzazioni che perseguano i medesimi scopi ma su un piano di parità. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art.3 - L'ammissione di un nuovo socio viene deliberato dall'Organo di Amministrazione, a fronte domanda scritta (cartacea e/o informatica) proposta dall'interessato. L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigetto motivato della istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'assemblea dei soci, che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro Soci. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo.

20

20

20

20

lo della quota associativa. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore non deve superare il 50% del numero delle A.P.S. come indicato nell'art. 32.2 e 35.3 del D. Lgs. 117/17. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di essere eletti negli organi dell'associazione. Il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per il gruppo, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea Ordinaria. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta, la documentazione presa in visione non potrà essere asportata dalla sede dell'Associazione e non potrà essere in nessun modo fotocopiata.

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/7, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Nota R. 10/17

20/10/17

Art. 4 - L'Associazione si organizza attraverso i seguenti organi:

1. L'Assemblea dei soci,

2. L'Organo di Amministrazione,

3 il Collegio dei Revisori dei conti / Organo di controllo.

Art.5 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci tesserati. Tutti i soci

maggiorenni hanno diritto di voto singolo per l'approvazione e le modifica-

zioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi

dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

I compiti dell'Assemblea sono:

a) Eleggere il presidente dell'assemblea,

b) Eleggere l'organo di amministrazione,

c) Eleggere il collegio dei revisori dei conti e l'organo di controllo,

d) Discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario e le relazio-

ni dell'organo di amministrazione,

e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,

ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsa-

bilità nei loro confronti;

f) Deliberare sull'esclusione degli associati;

g) Tutte le competenze previste inoltre dall'art. 25 del D.Lgs. 117/17

in sede straordinaria:

h) Deliberare, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex art.

21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

i) Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica

dello statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);

Finale

Nono de

Quarta

j) Deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro comune;

k) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, tuttavia un terzo degli aderenti può, in ogni caso, pretendere di convocarla. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, con i mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuto ricevimento. I soci potranno essere informati anche tramite e-mail e Whatsapp. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni

dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta

l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti da presentare per iscritto all'Organo di amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni successivi a quello della richiesta. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta degli aderenti o in seconda convocazione, con qualunque numero. L'Assemblea Straordinaria è convocata con mezzo idoneo, provante la ricezione della convocazione. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in unica convocazione.



Notas la R nota

grazie

ne con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Sono valide le decisioni prese a maggioranza dei presenti.

Art.6 - l'Organo di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea ogni due anni.

Gli eletti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2382

del codice civile. L'Organo di Amministrazione deve:

a) Deliberare tutto ciò che è necessario al funzionamento del gruppo,

b) Eleggere il proprio Presidente, Vicepresidente e Segretario,

c) Presentare all'Assemblea le sue relazioni,

d) Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi,

e) Stabilire la quota sociale.

Art.7 - Spetta al presidente:

a) Convocare l'organo di amministrazione e moderare le discussioni,

b) Convocare l'Assemblea ordinaria,

Al presidente spetta la responsabilità legale dell'associazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.8 - il Segretario cura la parte finanziaria ed i verbali delle sedute degli organi associativi. Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

• cura i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e

dell'Assemblea, i quali sono custoditi presso la sede del Gruppo;

2020

2

Notaslo

2020

• tiene aggiornato il registro dei soci;

• cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione;

• è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art.9 - L'Associazione procede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora eletto

dall'Assemblea, dura in carica 2 (due) anni ed è composto di 3 (tre) membri effettivi. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Gli eletti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Nello svolgimento del loro incarico potranno richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i documenti contabili dell'Associazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico. L'Organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

otto

Veraske

25/09/2017

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.10 - tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere

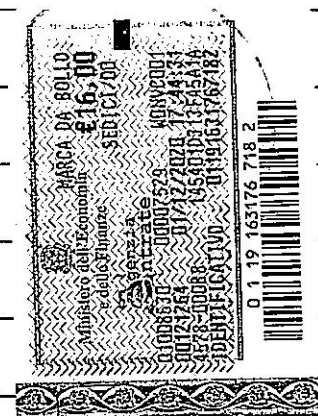
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati che svolgono attività di volontariato, connessa con la pratica delle attività istituzionali, sono già assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, dai singoli gruppi di appartenenza. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno del Gruppo, deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento del Sodalizio, nei modi, nei tempi e per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

30

data table



25

utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale di cui all'art. 4. E' vietata la distribuzione, anche in mo-

do indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capita-

le durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distri-

buzione non siano imposte dalla legge. L'Organo di Amministrazione deve re-

digere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e

dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di

ogni anno. Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile,

ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilan-

cio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.13 - L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Straordina-

ria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il patri-

monio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione im-

posta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità so-

ciale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea

provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i

propri associati. All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli asso-

ciati, ai fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri com-

ponenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del

suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano im-

poste dalla legge. All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estin-

zione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere posi-

notte
di
Notarato

27
20

tivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1 del D.Lgs.N.117/17, e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla

Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data

di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto

Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in dif-

formità dal parere sono nulli.

Art.14 - il presente statuto può essere integrato da un regolamento elabora-

to dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria.



Notarato di atti

Stefano